



DET_2016_1158

DETERMINAZIONE N. 1158 DEL 02/12/2016

OGGETTO: Personale. Dipendente a tempo indeterminato Matr. 6428. Concessione congedo di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la nota del 22/11/2016, protocollo n. 001/39.207 del 25/11/2016, con la quale il Dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno, Matr. n. 6428, chiede per il periodo dal 20/12/2016 al 09/01/2017 compresi, la concessione di un congedo retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001, per l'assistenza del genitore convivente di fatto, in stato di handicap grave (ai sensi della L. 104/92);

PREMESSO che l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato dal D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011, individua, fra i soggetti aventi diritto al congedo, anche i figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità;

VISTO che il periodo di congedo, di cui al c. 5 del D.Lgs. 151/2001, non può superare, nell'arco della vita lavorativa del dipendente, la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e che può essere fruito per un unico periodo continuativo per un massimo di due anni oppure in maniera frazionata raggiungendo sempre detto limite;

PRESO ATTO della documentazione prodotta dall'interessato in ordine:

- allo stato di salute del genitore per il quale è richiesto il congedo (accertamento dello stato di grave infermità);
- alla convivenza di fatto della dipendente matr 6428 e del genitore per il quale è richiesto il congedo;
- della necessità dell'assistenza al genitore in via esclusiva;

RILEVATO come il Dipendente di cui trattasi abbia già usufruito del congedo di cui trattasi nel periodo dal 16/11/2015 al 06/01/2016, per complessivi 52 giorni totali, giusta determinazione n. 2015_0925 del 27/10/2015;

RILEVATO che, sussistendo i requisiti previsti dalla Legge per la concessione del congedo di cui all'art. 42 c. 5 D.Lgs. 151/2001, si possa procedere all'accoglimento dell'istanza del Dipendente Matr. 6428;

VISTO che l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, la Circ. Inpdap n. 22 del 28.12.2011 e la Circ. della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 03/02/2012, prevedono, in caso di fruizione del congedo straordinario di cui trattasi, la corresponsione,



di un'indennità come di seguito indicato:

- l'indennità erogabile al lordo della relativa contribuzione figurativa è assoggettata al limite annuo di retribuzione figurativa;
- tale limite è applicabile anche agli iscritti INPDAP ai fini contributivi, per i pubblici dipendenti non è previsto l'accredito figurativo e deve essere pertanto versata, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, la contribuzione obbligatoria da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti. Detto limite annuo complessivo è riferito sia alla indennità, sia alla contribuzione da versare.
- il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del TFS/TFR.

DATO ATTO che l'importo del limite annuo di retribuzione figurativa per l'anno 2016 ammonta a € 47.445,82 come da Circ. Inps 51 del 17/03/2016 e che l'indennità da corrispondere al Dipendente Matr. 6428 risulta inferiore al limite massimo annuo stabilito (come da prospetto agli atti);

VISTA la Determinazione n. 407/2016, avente ad oggetto l'incarico relativo alla Posizione Organizzativa di Responsabile del Settore Organizzazione, Risorse Umane;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della richiesta del Dipendente Matr. n. 6428, per la concessione di un congedo per l'assistenza di familiare in situazione di disabilità grave di cui alla L. 104/92, per il periodo dal 20/12/2016 al 09/01/2017 compresi, per complessivi 21 giorni;
2. di dare atto che il periodo di congedo è utile ai fini pensionistici, ma non è utile ai fini TFS/TFR, e che la contribuzione è versata sull'importo dell'indennità corrisposta al lavoratore;
3. di dare atto che detta indennità non è utile alla maturazione dei ratei di 13ma mensilità e delle ferie;
4. di dare atto che l'importo dell'indennità e della relativa contribuzione previdenziale complessiva (contributi a carico del lavoratore e contributi a carico Ente) non deve superare il tetto di € 47.445,82 determinato per l'anno 2016 da Circ. Inps 51 del 17/03/2016;
5. di determinare l'indennità spettante al Dipendente Matr. n. 6428 per la fruizione del congedo di cui trattasi come segue:
 - mese di dicembre 2016 - € 507,07 oltre oneri riflessi;



- mese di gennaio 2017 - € 372,33 oltre oneri riflessi;
6. di dare atto che l'importo necessario alla corresponsione di detta indennità risulta già impegnato negli appositi capitoli di bilancio per il trattamento economico dei dipendenti;
 7. di trasmettere copia del presente atto al Dipendente Matr. n. 6428.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to (Dr. Simona Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it>. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Bagno a Ripoli.